

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Precetto per l'esecuzione di un capo della sentenza, volontà di impugnare altri capi della sentenza, compatibilità**

*L'intimazione di precetto con cui si chiede l'esecuzione di un capo della sentenza favorevole all'intimante è pur sempre compatibile con la volontà di impugnare altri e sfavorevoli capi della medesima sentenza.*

### **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 3.2.2015, n. 1904**

*...omissis...*

1. La Corte deve, innanzitutto, procedere - atteso il suo carattere del tutto assorbente - all'esame dell'anzidetta sollevata eccezione di intervenuta acquiescenza.

Parti controricorrenti asseriscono che tale acquiescenza si sarebbe verificata quale conseguenza del precetto, intimato dal ricorrente in data 18 dicembre 2008, per conseguire le somme ad esso spettanti in virtù della decisione poi oggetto, da parte dello stesso, di impugnazione.

L'eccezione è del tutto infondata così come la pretesa che dal precetto discenda l'accettazione tacita della sentenza.

Invero l'intimazione di precetto con cui si chiede l'esecuzione di un capo della sentenza favorevole all'intimante è pur sempre compatibile, così come nella fattispecie, con la volontà di impugnare altri e sfavorevoli capi della medesima sentenza (v., in tema: Cass. civ., Sez. 2, 15 maggio 2013, n. 11739, nonché Cass. n. 6086/2006 e n. 9687/2013).

La sollevata eccezione in esame va, quindi, disattesa.

2. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "carenza di motivazione della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di Appello disatteso di addebitare l'inadempimento a responsabilità esclusiva del venditore".

In sostanza parte ricorrente lamenta che - a suo dire - nessuna responsabilità poteva esserle ascritta, sostenendo che l'inadempimento era dovuto al venditore xxxxxxxx.

La Corte territoriale ha, in proposito, ritenuto che il contratto preliminare di compravendita immobiliare per cui è causa andava dichiarato risolto "per inadempimento di entrambe le parti contraenti".

Orbene questa Corte non può esimersi, nell'affrontare la questione sollevata col motivo qui in esame, di rilevare che la risoluzione nella fattispecie non può mai scaturire da una duplicità (paritaria) di inadempimenti.

In altre parole deve esservi sempre, pur in presenza di eventuali molteplici inadempimenti, l'adempimento che - al fine della declaratoria di risoluzione - assuma carattere prevalente.

Deve, al riguardo, rammentarsi i noti principi giurisprudenziali (da ultimo ancora ribaditi) di questa Corte, secondo cui "nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1560 c.c., in favore di entrambe le parti in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte" (Cass. civ., Sez. 2, 11 giugno 2013, n. 14648, nonché Cass. n. 20614/2009 e n. 13840/2010).

Pertanto, nel limite innanzi esposto, il motivo di ricorso in esame va accolto.

3. Con il secondo motivo del ricorso si prospetta il vizio di "carenza della motivazione della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di Appello disatteso le richieste formulate di emissione di sentenza sostitutiva del consenso non reso limitandone gli effetti traslativi alla quota effettivamente posseduta (5/6) in proporzione al prezzo convenuto per l'intero".

Il motivo non può essere accolto.

Parte ricorrente lamenta, in sostanza, un errore che non è censurabile sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

In ogni caso non viene adempiuto neppure il prescritto obbligo della specifica indicazione del fatto decisivo al fine del giudizio e proprio in ordine al quale si darebbe verificata, in concreto, la prospettata carenza motivazionale.

Giova, in proposito, richiamarsi la nota giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il motivo di ricorso con cui - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 - si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (Cass. civ., sez. 5, 5 febbraio 2011, n. 2805).

Il motivo in esame deve, pertanto, essere rigettato.

4. Con il terzo motivo del ricorso si deduce il vizio di "carenza di motivazione della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di Appello disatteso l'applicazione di rivalutazione monetaria ed interessi dagli esborsi al soddisfo, a carico del venditore, in caso di suo inadempimento".

Il motivo è fondato e va accolto.

La decisione gravata non risulta aver motivato sul punto oggetto della doglianza di parte ricorrente.

E' del tutto mancante, infatti, la precisa enunciazione del fatto in base al quale gli interessi legali sulle somme sostenute dal conduttore per la ristrutturazione dell'immobile siano stati attribuiti con decorrenza dalla domanda e non dal momento dell'esborso.

Il motivo in esame deve, quindi, essere accolto.

5. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione del principio della condanna alle spese in caso di soccombenza.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei due motivi di cui innanzi sub 2. e 4..

6. L'accoglimento, così come innanzi disposto, dei motivi primo e terzo del ricorso in esame comporta che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo, affinché la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, rigettato il secondo ed assorbito il quarto, cassa l'impugnata sentenza e rimette, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

Editrice